



# NUOVO CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

**Supporto alle imprese per  
la transizione digitale**

STUDIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI

Via Silvio Pellico, 8 - 62012 Civitanova Marche (MC) - tel. +39 (0)733 775382 - +39 (0)733 811590 - fax +39 (0)733 818839

[notifiche@pec.formicaeassociati.it](mailto:notifiche@pec.formicaeassociati.it)

[www.formicaeassociati.it](http://www.formicaeassociati.it)

# L'agevolazione per la formazione

## ➤ OBIETTIVO:

Sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando **le competenze** nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0

## ➤ QUANDO:

L'agevolazione è riferita alle spese sostenute nel corso del biennio **2021 - 2022**

## ➤ CUMULABILITÀ:

Le imprese interessate **possono cumulare** il credito d'imposta con altre agevolazioni concesse a fronte delle medesime attività agevolabili, ove non diversamente specificato

# Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- ✓ 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
- ✓ 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
- ✓ 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

*La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.*

# AMBITO DI INTERVENTO

L'attività di formazione deve:

- ✓ essere rivolta a **personale dipendente** (personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti);
- ✓ essere finalizzata ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano Nazionale Industria 4.0**;
- ✓ riguardare gli **ambiti indicati nell'allegato A** della Legge di Bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

# Erogazione delle attività formative

Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili SOLO le attività commissionate a:

- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.

# Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:

- ✓ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- ✓ costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- ✓ costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- ✓ spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili

# A chi si rivolge

- ✓ Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
- ✓ Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- ✓ La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

**STUDIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI**

**Via Silvio Pellico, 8 - 62012 Civitanova Marche (MC) -**

**tel. +39 (0)733 775382 - +39 (0)733 811590 -**

**fax +39 (0)733 818839**

**[notifiche@pec.formicaeassociati.it](mailto:notifiche@pec.formicaeassociati.it)**

**[www.formicaeassociati.it](http://www.formicaeassociati.it)**



**F&A**

**Studio Legale Formica&Associati**